

REGOLAMENTO (CEE) N. 3274/87 DELLA COMMISSIONE**del 30 ottobre 1987****che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1915/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2594/87 ⁽⁴⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1869/87 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1987/1988 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1917/87 ⁽⁷⁾ e (CEE) n. 1918/87 ⁽⁸⁾ del Consiglio;

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato

fissato dal regolamento (CEE) n. 3154/87 della Commissione ⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3229/87 ⁽¹⁰⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3154/87 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione ⁽¹¹⁾ sono fissati negli allegati.2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio ⁽¹²⁾ fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna è indicato nell'allegato III.3. L'importo dell'integrazione speciale prevista dal regolamento (CEE) n. 1920/87 del Consiglio ⁽¹³⁾ per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo è indicato nell'allegato III.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.⁽⁴⁾ GU n. L 245 del 29. 8. 1987, pag. 11.⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.⁽⁶⁾ GU n. L 176 dell'1. 7. 1987, pag. 30.⁽⁷⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 14.⁽⁸⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 16.⁽⁹⁾ GU n. L 300 del 23. 10. 1987, pag. 25.⁽¹⁰⁾ GU n. L 307 del 29. 10. 1987, pag. 36.⁽¹¹⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.⁽¹²⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.⁽¹³⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18.